



Istituto Statale 'Biagio Pascal'

Istituto Tecnico Tecnologico – Liceo Scientifico

Via Brembio,97- 00188 - Via dei Robilant,2 - 00194 – Roma

Centralino: 06-12112-4205 via Brembio - 06-12112-4225 Via dei Robilant

Codice meccanografico RMTF330002 C.F. 97046890584 Web: www.itispascal.it

Email: RMTF330002@istruzione.it Pec: RMTF330002@pec.istruzione.it

Circ. n. 94

Roma, 23 novembre 2017

Agli Alunni
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
All'Albo
Al Sito

OGGETTO : **NORMATIVA DIVIETO di FUMO**

Ai fini di favorire l'acquisizione di comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità, SI RIBADISCE l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto affinché la normativa sia rispettata.

Le normative vigenti in tema di divieto di fumo nelle scuole stabiliscono quanto segue:

1. **Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.** È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio compresi, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. **IL DIVIETO DI UTILIZZARE SIGARETTE ELETTRONICHE**, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.
3. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
4. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2.000. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T Causale: Infrazione divieto di fumo ITT – LS Pascal Via Brembio Roma.

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.



Istituto Statale 'Biagio Pascal'

Istituto Tecnico Tecnologico – Liceo Scientifico

Via Brembio,97- 00188 - Via dei Robilant,2 - 00194 – Roma

Centralino: 06-12112-4205 via Brembio - 06-12112-4225 Via dei Robilant

Codice meccanografico RMTF330002 C.F. 97046890584 Web: www.itispascal.it

Email: RMTF330002@istruzione.it Pec: RMTF330002@pec.istruzione.it

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto i docenti coordinatori di plesso, come di seguito specificato:

Prof. Gerardo Duni, Prof.ssa Marina Mayer, Prof.ssa Anna Maria Tripodi, Prof. Massimo Zughetti

con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare l'eventuale trasgressione alle famiglie degli alunni minorenni sorpresi a fumare, tramite il DS o i suoi collaboratori.

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo.

Legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322).

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11).

Art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301).

Art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15).

Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300).

Art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.

Decreto Legislativo 81/2008.

CCNL scuola 2006-2009.

D. L. n. 81 del 9-04-2008.

D.L. n. 104 del 12/09/2013 Art.2.

Decreto Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016 che recepisce la Direttiva europea 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

Regolamento d'istituto

Il Dirigente Scolastico

Prof. Antonio Volpe

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n.39/1993